



## *Il Ministro dello Sviluppo Economico*

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare gli articoli 4 e 14 che distinguono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle della gestione amministrativa e articolano l’attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;
- Visti, in particolare, gli articoli 19 e 23 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, che recano, rispettivamente, le disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali e la disciplina istitutiva del ruolo dei dirigenti presso le singole amministrazioni dello Stato;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e, in particolare, l’articolo 5 concernente le funzioni dei dipartimenti ed i compiti dei capi dipartimento.
- Visto l’articolo 20 del CCNL della dirigenza dell’Area 1 - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006 che contiene la disciplina specifica del conferimento degli incarichi dirigenziali;
- Tenuto conto della più recente giurisprudenza in materia di conferimento di funzioni dirigenziali che ne evidenzia lo stretto collegamento ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l’articolo 8, concernente la direttiva di indirizzo politico-amministrativo, documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare gli articoli 7 e seguenti che recano disposizioni per la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati;
- Tenuto conto, per le sue implicazioni di carattere generale, dell’articolo 4 del DPCM 18 ottobre 1994, n. 692, con cui sono state a suo tempo disciplinate le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti relativi alla procedura di nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante “regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive” e tenuto conto del contenuto dello schema di Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 2007 e in corso di perfezionamento;

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il “Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive” e tenuto conto del Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2007, in corso di pubblicazione, recante il “Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico”;
- Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 4 marzo 2005, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2005, registro 1, foglio 274, con cui sono stati definiti i criteri per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali di seconda fascia nell’ambito del Ministero delle attività produttive;
- Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, convertito dalla legge 7 luglio 2006, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, concernente fra l’altro l’istituzione del Ministero dello sviluppo economico, la previsione dell’organizzazione dipartimentale per il predetto Ministero, il trasferimento ad altre amministrazioni centrali delle strutture competenti in materia di commercio internazionale e turismo già appartenenti al Ministero delle attività produttive ed il trasferimento allo stesso Ministero dello sviluppo economico delle strutture del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione già appartenente al Ministero dell’economia e delle finanze, esclusa la segreteria del CIPE;
- Ritenuto, nelle more della definizione dei provvedimenti di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di dover comunque procedere alla definizione dei criteri per l’affidamento, l’avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali presso tutti gli uffici del nuovo Ministero e per tutti gli incarichi dirigenziali, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ai sensi dell’articolo 20 del vigente CCNL del personale dirigente dell’Area 1, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dall’articolo 19 del decreto legislativo 165/2001, e successive modificazioni;
- Tenuto conto che le disposizioni del presente decreto si applicano, in attuazione delle norme contrattuali vigenti, anche per gli incarichi di capo dipartimento e per gli incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, salvo quanto eventualmente non compatibile con le specifiche norme legislative e regolamentari concernenti tali uffici;
- Visto l’accordo di concertazione sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 5 novembre 2007;

DECRETA:

### **Art.1) Principi generali**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al conferimento di tutti gli incarichi di funzione dirigenziale, ivi compresi gli incarichi di livello dirigenziale generale, presso il Ministero dello sviluppo economico.

2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in relazione alle esigenze del migliore funzionamento delle strutture amministrative dei vari settori del Ministero, ponendo il dirigente al centro del processo di valorizzazione delle

persone e delle capacità professionali in armonia con le dinamiche di ottimizzazione dell'uso delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

3. Il conferimento dell'incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell'oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire, ai sensi dell'art. 3 del CCNL della dirigenza dell'Area I – quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, di seguito denominato CCNL.

4. L'individuazione numerica delle risorse umane (anche di livello dirigenziale di seconda fascia ed ivi compresa la ripartizione delle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165/2001), nonché l'individuazione delle risorse materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i Dipartimenti, ovvero, sentito il capo del Dipartimento se nominato, tra gli uffici di livello dirigenziale generale, è effettuata – in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 165/2001 - dall'organo di governo del Ministero. Ove l'organo politico abbia limitato i propri atti al livello dipartimentale, a tale assegnazione numerica e ripartizione fra gli Uffici dirigenziali generali provvede il capo Dipartimento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 300/1999.

5. Il conferimento degli incarichi dirigenziali viene effettuato sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicate, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti in relazione ai risultati da conseguire e tenendo conto delle preferenze da essi manifestate.

6. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico, ai sensi ai sensi dell'art. 20, comma 1, del CCNL. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono - ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108 - per l'amministrazione nella quale sono inquadrati in ruolo, incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento, compresi quelli da svolgere presso organi collegiali di enti pubblici in rappresentanza dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 9, del CCNL.

7. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati, entro i limiti minimi e massimi fissati dalla legge.

8. Ai fini del conferimento dell'incarico dirigenziale nonché della stipula del contratto contenente la definizione del corrispondente trattamento economico, il Direttore generale dei servizi interni comunica a tutti i dirigenti copia del decreto ministeriale di determinazione dell'articolazione delle posizioni dirigenziali e della relativa retribuzione di posizione di parte variabile, ovvero ne cura la pubblicazione sul sito internet e sul sito intranet dell'amministrazione.

9. L'Amministrazione adotta procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

10. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto del principio di pari opportunità fra uomini e donne.

## **Art. 2) Conferimento degli incarichi**

1. Con riferimento alla normativa citata in premessa, nonché alle disposizioni del vigente CCNL, il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale e di livello dirigenziale è effettuato, previa pubblicazione dei posti vacanti, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
- b) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro;
- c) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

2. Il conferimento degli incarichi a dirigenti di nuova nomina, sempre previa pubblicazione dei posti vacanti anche ai fini delle candidature interne, deve tener conto dei criteri di cui al comma 1, alle lettere a) e b) nonché della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito.

3. Il conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001, viene effettuato previa verifica ai sensi dell'articolo 7 delle professionalità interne che abbiano avanzato la propria candidatura a seguito della pubblicazione della relativa vacanza.

## **Art. 3) Banca dati del personale dirigente**

1. Per quanto non superato dall'attivazione della banca dati di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e senza determinare duplicazioni rispetto ad essa, presso la Direzione Generale dei servizi interni è istituita una banca dati informatizzata del personale dirigenziale presso cui sono memorizzati i dati curriculari ed i dati relativi agli incarichi conferiti, e sono individuate le modalità di connessione con i dati relativi agli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 60 del CCNL nonché con i dati relativi alla valutazione del risultato effettuata ai sensi dell'articolo 21 del CCNL.

2. La banca dati di cui al comma 1 è regolamentata conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; in ogni caso deve essere prevista la nomina del responsabile del trattamento dei dati nonché il diritto di accesso e di rettifica dei dirigenti sulla propria documentazione, anche mediante privilegio di accesso individuale in lettura.

3. L'aggiornamento di detta banca dati è assicurato, con cadenza annuale, sia dalla Direzione Generale dei servizi interni che dai dirigenti stessi che possono, ove necessario, integrare e modificare il *curriculum* già in possesso dell'Amministrazione, previa attribuzione di apposito codice di accesso per la modifica diretta del proprio *curriculum*.

4. Anche al fine di agevolare il diritto di accesso dei dirigenti interessati, ai sensi della legge n. 241/1990, copia dei *curricula* e della documentazione

riguardante la valutazione dell'attività dei dirigenti stessi sono inseriti nel rispettivo fascicolo personale.

5. Salvo il diritto di accesso del dirigente al proprio fascicolo, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 5, decreto legislativo n. 286/1999, alle attività di valutazione dei dirigenti.

#### **Art. 4) Pubblicità delle posizioni dirigenziali**

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 20, comma 10, del CCNL, cura la pubblicità e l'aggiornamento costante dei posti dirigenziali vacanti e degli incarichi conferiti, al fine di consentire ai dirigenti interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti, e comunque almeno una volta l'anno ne pubblica l'elenco complessivo.

2. La pubblicità e l'aggiornamento avviene tramite la pubblicazione di tali dati sul sito Internet dell'Amministrazione e nella Rete intranet ovvero, in aggiunta o in alternativa e fatto comunque salvo il successivo aggiornamento dei siti, mediante specifica lettera circolare, da inviare a tutti i dirigenti potenzialmente interessati senza limiti percentuali, e cioè a tutti i dirigenti di seconda fascia relativamente alle vacanze di posizioni dirigenziali ed a tutti i dirigenti di prima fascia relativamente alle vacanze di posizioni dirigenziali generali.

#### **Art. 5) Rinnovo dell'incarico. Risoluzione consensuale del rapporto**

1. L'incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del CCNL, a meno che sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e con i criteri e le procedure di cui all'articolo 21 del CCNL. In caso di rinnovo, non si applica la procedura di cui all'articolo 7.

2. Salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, è fatta salva comunque la risoluzione consensuale del rapporto.

3. Ferme restando le procedure di mobilità previste dall'art. 30 e seguenti del decreto legislativo 165/2001, il dirigente, che abbia chiesto l'attribuzione di un diverso incarico disponibile nell'ambito della propria amministrazione, nel caso in cui l'amministrazione stessa l'abbia negato, decorsi due anni dal conferimento dell'incarico ricoperto, ha la facoltà - ai sensi dell'art. 34, comma 2, del CCNL - di transitare, in presenza della relativa vacanza organica, nei ruoli di un'altra amministrazione pubblica disponibile al conferimento di un incarico. Il nullaosta dell'amministrazione di appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro mesi.

#### **Art. 6) Avvicendamento e revoca degli incarichi**

1. Tutti i dirigenti del Ministero hanno diritto, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del CCNL, ad un incarico di funzione dirigenziale.

2. L'avvicendamento degli incarichi, ai sensi del succitato art. 20 del CCNL, può avvenire, al termine del periodo dell'incarico stesso, salva la motivazione di cui alla lettera e), sulla base dei seguenti elementi:

- a) motivate e pubblicizzate ragioni organizzative e gestionali, sentiti i dirigenti interessati;
- b) valutazioni delle attitudini e delle capacità professionali oggettivamente verificate;
- c) risultati conseguiti nello svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali, in relazione all'incarico da conferire;
- d) rotazione degli incarichi anche per favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;
- e) richiesta del dirigente interessato di assegnazione di posto vacante, tramite nuovo atto di incarico previa risoluzione consensuale del precedente contratto.

3. L'intendimento di rinnovare l'incarico ovvero di conferire un incarico diverso è di norma comunicato al dirigente interessato con congruo anticipo rispetto all'ordinaria scadenza dell'incarico. In tutti i casi di attribuzione di incarico diverso non conseguente all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della grave inosservanza delle direttive impartite, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001, i dirigenti trasferiti hanno diritto ad un incarico di pari valore economico, ai sensi dell'art. 62 del CCNL.

4. Ove non siano disponibili posizioni dirigenziali vacanti di pari fascia, l'Amministrazione regola gli effetti economici correlati all'attribuzione di un eventuale incarico di importo inferiore, sulla base di criteri e termini definiti nella contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 62, comma 2, del CCNL 2002/2005.

5 La medesima disciplina di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento ai commi 1 e 4, si applica anche nella ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o a una loro diversa graduazione.

6. In materia di conferimento di incarichi dirigenziali, sono fatti salvi i principi vigenti in caso di revoca del comando o del distacco dei dirigenti appartenenti al ruolo dirigenziale dell'Amministrazione, nonché le disposizioni di cui al CCNL quadro del 7 agosto 1998, recante disposizioni sulle modalità di utilizzo dei distacchi sindacali, in particolare l'art. 18, che prevede la riassegnazione del dirigente che riprende servizio, alla stessa sede di servizio e nel medesimo livello funzionale ricoperti al momento del distacco.

#### **Art. 7) Procedura di conferimento e avvicendamento incarichi dirigenziali di prima e di seconda fascia**

1. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di livello dirigenziale generale si articola nelle seguenti fasi:

- verificatasi la vacanza di posizioni di livello dirigenziale generale ovvero approssimandosi il termine in cui è previsto che tale vacanza si verificherà, il Capo di Gabinetto, ovvero e limitatamente alle vacanze interne al singolo Dipartimento, il competente Capo Dipartimento, comunica al Direttore Generale dei servizi interni la disponibilità della posizione ai fini della necessaria pubblicità propedeutica al conferimento del relativo incarico nel rispetto delle aliquote previste dall'art. 19 del decreto legislativo 165/2001;

- il Direttore Generale dei servizi interni provvede alla pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione e nella Rete Intranet degli incarichi vacanti, della relativa decorrenza, nonché delle eventuali specifiche competenze professionali richieste per ciascuna posizione dirigenziale generale secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 2;
- i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione della relativa vacanza;
- l'idoneità tecnica del dirigente a perseguire gli obiettivi posti dall'organo di Governo è valutata sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2, comma 1, utilizzando in tal senso i *curricula* pervenuti e/o contenuti nella banca-dati di cui all'art. 3;
- il Ministro, avvalendosi del supporto dei suoi uffici di diretta collaborazione e sentito, ove occorra e sia stato nominato, il Capo del Dipartimento interessato, effettua una motivata scelta da proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il successivo *iter* di conferimento dell'incarico.

2. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di livello non generale si articola nelle seguenti fasi:

- i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale comunicano alla Direzione Generale dei servizi interni la vacanza delle posizioni dirigenziali anteriormente al termine in cui è previsto che tale vacanza si determini e, comunque, entro 10 giorni dall'avvenuta disponibilità;
- la Direzione Generale dei servizi interni provvede alla pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione e nella Rete intranet degli incarichi vacanti, della relativa decorrenza, nonché delle eventuali specifiche competenze professionali richieste per ciascuna posizione dirigenziale, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 2;
- i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione della relativa vacanza;
- l'idoneità tecnica del dirigente a perseguire gli obiettivi connessi alle funzioni dirigenziali oggetto di incarico è valutata dal dirigente preposto all'ufficio dirigenziale generale in cui si trovano le posizioni dirigenziali di seconda fascia vacanti, sentiti eventualmente i dirigenti di seconda fascia interessati, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2, comma 1, utilizzando in tal senso, i *curricula trasmessi* o contenuti nella banca dati di cui all'art. 3, per un complessivo confronto delle attitudini e capacità professionali dei dirigenti interessati rispetto alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati per l'incarico da conferire; ove il dirigente individuato in esito a tale procedura di valutazione di idoneità non sia già assegnato alla propria struttura, il dirigente preposto all'ufficio dirigenziale generale formula una motivata richiesta ai fini dell'assegnazione;
- sulla base di tale motivata richiesta e nei limiti dell'assegnazione numerica di cui all'articolo 1, comma 4, all'assegnazione nominativa dei dirigenti provvede il direttore generale dei servizi interni; ove la pluralità di istanze dell'interessato abbia dato luogo ad una pluralità

di richieste di assegnazione per il medesimo dirigente, l'assegnazione avviene sulla base delle preferenze espresse da quest'ultimo, salve diverse indicazioni di priorità contenute in eventuali direttive di carattere generale dell'organo politico o concordate in sede di conferenza dei capi dipartimento;

- qualora vi siano domande presentate da dirigenti di seconda fascia che non trovano riscontro ovvero posti dirigenziali vacanti per i quali non siano state prodotte domande, il Dirigente preposto all'ufficio dirigenziale generale interessato in cui si trovano le posizioni dirigenziali di seconda fascia vacanti, anche al fine di garantire il diritto all'incarico in primo luogo a tutti i dirigenti già assegnati alla sua struttura e rimasti privi di incarico, sentito il dirigente interessato ed eventualmente il Direttore Generale dei servizi interni, può provvedere d'ufficio all'individuazione fra i dirigenti privi di incarico di quello cui conferire il posto di funzione rimasto vacante;
- successivamente all'adozione del decreto di assegnazione, ove necessario, il dirigente generale preposto all'ufficio dirigenziale di livello generale interessato adotta il provvedimento di conferimento delle funzioni dirigenziali e stipula il relativo contratto individuale, che contestualmente vengono trasmessi alla Direzione Generale dei servizi interni, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 3.

#### **Art. 8) Norme transitorie e finali**

1. Entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario, il Direttore Generale dei servizi interni, informa le Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza sulla consistenza e sulla dotazione organica della dirigenza di I e II fascia del Ministero, sulle operazioni amministrative relative al conferimento delle funzioni dirigenziali stesse nonché sull'esito della valutazione dell'attività dirigenziale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale nonché nel sito internet del Ministero. Della sua adozione verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2007

IL MINISTRO  
f.to Bersani